ORIGINALE

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

PROVINCIA DI ROMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Deliberazione n. 120 del 22/05/2014)

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DELLA TASSA SUI SERVIZI

L'anno **2014**, addì **ventidue** del mese di **maggio** alle ore 21:00, nella Sede Comunale, il Dott.Ferdinando Santoriello, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 15/01/2014 Commissario Straordinario del Comune di Civitavecchia, ha adottato l'allegata proposta di deliberazione. Assiste il Segretario Generale Pietro Lucidi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Vista la presente proposta di deliberazione;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000

APPROVA

- La presente deliberazione;
- Rende la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;

OGGETTO : Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria e della Tassa sui servizi

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Visto l'articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997;

Ricordato che la TASI (tassa sui servizi)

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- l'aliquota di base è pari all'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento ovvero aumentare, per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma dell'aliquota TASI e IMU non superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla disciplina IMU. Il limite può essere superato, solo per il 2014, di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative sull'abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti agli stessi livelli dell'IMU (comma 677, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16);
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento sulla base delle disposizioni dell'art. 1 co. 688 della 147/2013.

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge n 68 del 2/5/2014, con il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TASI contenuta nella legge di stabilità 2014 .
Richiamato l'articolo 1, comma 682, della sopracitata legge n. 147, in base al quale i comuni, con proprio regolamento, ai fini dell'applicazione della TASI stabiliscono altresì:

a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

a) il riparto del carico tributario tra possessore ed utilizzatore, nel caso in cui gli stessi non coincidano (comma 681);

b) il numero e le scadenze di versamento della TASI, stabilendo altresì se lo stesso debba essere versato in autoliquidazione ovvero, mediante liquidazione d'ufficio da parte del comune, attraverso invio di modello di pagamento precompilato (comma 688);

c) la disciplina delle riduzioni/esenzioni e detrazioni, avendo cura di favorire le abitazioni principali (comma 682)

d) i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI, individuando altresì i criteri di determinazione dei costi (comma 682);

e) il limite minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento del tributo;

f) eventuali circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni (comma 700);

g) l'eventuale disciplina di dettaglio volta a colmare le lacune del dettato normativo;

Dato atto che il gettito TASI è destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili del Comune individuati nel regolamento e che il Consiglio Comunale, con la deliberazione di approvazione delle aliquote individua per l'anno di riferimento per ciascuno di tali servizi i costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Ricordato che l'IMU (imposta municipale propria) già applicata ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii costituisce dal 1 gennaio 2014 *la componente patrimoniale*, della IUC;

che il Comune di Civitavecchia, ai fini della sua applicazione adottava, ai sensi dell'art. 52 della Legge 446/1997, apposito regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 81 del 29/06/2012
che l'imposta, quale componente della IUC, è disciplinata e dall'art. 1 comma 707 – 729 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 modificata ed integrata dalla legge 2 maggio 2014 n. 68.

Preso atto che, dette disposizioni hanno profondamente modificato il quadro normativo e la disciplina di applicazione, portando a regime le scelte anticipate dal legislatore nel corso del 2013 con i vari decreti legge (DL n. 54/2013; DL n. 102/2013; DL n. 133/2013) e prevedendo, in particolare:

a) il definitivo superamento dell'applicazione dell'imposta sull'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9;

b) l'ampliamento del perimetro di applicazione del regime agevolativo dell'abitazione principale, che include anche le unità immobiliari assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi sociali, alle unità immobiliari del personale delle forze armate nelle quali manca il requisito della residenza anagrafica ed alle unità immobiliari del coniuge separato assegnatario della casa coniugale;

c) la possibilità di assimilare all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro determinati limiti reddituali (soglia ISEE o rendita catastale);

d) l'esenzione dall'imposta dei fabbricati merce e dei fabbricati rurali strumentali;

e) la parziale deducibilità dell'IMU dalle imposte sul reddito;

Viste le disposizioni generali concernenti l'approvazione dei regolamenti e delle aliquote quali:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
  15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Ritenuto dover procedere all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'IMU e della TASI composto da n. 4 titoli di cui il primo riservato alle disposizioni generali, il secondo all'Imposta Municipale Propria (IMU), il terzo alla Tassa sui servizi (TASI), ed il quarto alle norme comuni;

Acquisto agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1) di approvare il regolamento per l'applicazione dell'*Imposta Municipale propria* e della *Tassa sui servizi* rispettivamente componente patrimoniale (IMU) e componente sui servizi (TASI) della IUC, adottato ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 composto di n. 4 titoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

4) di pubblicare il presente regolamento:
   - sul sito internet del Comune
   - all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

6) di dare atto che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, è soppressa ogni disposizione regolamentare in materia di IMU precedentemente adottata.

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 al fine di consentire l'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 23 Maggio 2014

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
Dott.Ferdinando Santoriello
(Atto firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Pietro Lucidi
(Atto firmato digitalmente)